



**PROVINCIA DI GENOVA**

AREA 11 - SERVIZIO TRASPORTI

# REGOLAMENTO

per la disciplina dell'attività di

# SCUOLA NAUTICA

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 16/03/2005

# Indice

<b>ART. 1 OGGETTO</b> .....	<b>2</b>
<b>ART. 2 DEFINIZIONE</b> .....	<b>2</b>
<b>ART. 3 AUTORIZZAZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 4 DOMANDE</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 5 REQUISITI DEL TITOLARE</b> .....	<b>5</b>
<b>ART. 6 REQUISITI DI IDONEITÀ DEI LOCALI</b> .....	<b>6</b>
<b>ART. 7 ARREDAMENTO DIDATTICO</b> .....	<b>7</b>
<b>ART. 8 MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE</b> .....	<b>7</b>
<b>ART. 9 UNITÀ DA DIPORTO</b> .....	<b>8</b>
<b>ART. 10 INSEGNANTI E ISTRUTTORI</b> .....	<b>9</b>
<b>ART. 11 PERSONALE DELLE SCUOLE NAUTICHE</b> .....	<b>9</b>
<b>ART. 12 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ</b> .....	<b>10</b>
<b>ART. 13 DURATA E MODALITÀ DEI CORSI</b> .....	<b>11</b>
<b>ART. 14 AUTOSCUOLE</b> .....	<b>12</b>
<b>ART. 15 CONSORZI PER L' ISTRUZIONE NAUTICA</b> .....	<b>12</b>
<b>ART. 16 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE</b> .....	<b>13</b>
<b>ART. 17 VICENDE DELL'AUTORIZZAZIONE</b> .....	<b>13</b>
<b>ART. 18 TRASFERIMENTO DELLA SEDE</b> .....	<b>14</b>
<b>ART. 19 VIGILANZA</b> .....	<b>14</b>
<b>ART. 20 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE</b> .....	<b>14</b>
<b>ART. 21 SANZIONI ACCESSORIE</b> .....	<b>15</b>
<b>ART. 22 NORME TRANSITORIE</b> .....	<b>15</b>
<b>ART. 23 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI ATTUATIVE</b> .....	<b>16</b>

## Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e alla vigilanza tecnico-amministrativa sulle scuole nautiche, attribuite alla Provincia dal D.P.R. 431/97 (*Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche*), dal D.Lgs. n. 112/98 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59*) e dalla deliberazione della Giunta Regionale n.255 del 25/02/2000.

## Art. 2 Definizione

1. Le scuole nautiche sono strutture stabili, caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche, dove vengono esercitate con regolarità le attività finalizzate alla istruzione ed alla formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
2. Non sono soggette alla disciplina del presente regolamento le attività, ancorché esercitate a carattere permanente e presso strutture stabili, finalizzate all'avviamento agli sport nautici, ma non destinate al conseguimento della patente nautica.
3. Ai sensi dell'art.29 del D.P.R. 431/1997 non sono soggetti all'autorizzazione amministrativa di cui all'art.1 gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto dal D.M. 389/91 denominati "Centri di istruzione per la nautica". La vigilanza tecnico-amministrativa sugli stessi è di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4. L'attività di scuola nautica può essere svolta, previo rilascio di autorizzazione specifica e accertamento dei requisiti, anche dai seguenti soggetti:
  - a) autoscuole in possesso dei requisiti di cui al D.M.317/95;
  - b) persone fisiche e giuridiche che alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 431/97 gestivano scuole di istruzione per la nautica.
5. La sede della scuola è quella dove sono impartite le lezioni teoriche e dove è collocato l'ufficio di segreteria.
6. Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi su mezzi nautici, possono essere condotte presso sedi distaccate, nell'ambito comunque del compartimento marittimo ove saranno sostenuti gli esami.

## Art. 3 Autorizzazione

1. L'attività di scuola nautica avente sede nel territorio provinciale, è soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia di Genova.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere del Capo del Compartimento Marittimo nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica, che deve accertare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9.
3. L'autorizzazione può essere richiesta per:
  - a) scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti nautiche di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del D.P.R. 431/97;
  - b) scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti nautiche di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) del D.P.R. 431/97;
  - c) scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica di cui all'art. 4 del D.P.R. 431/97.

## Art. 4 Domande

1. Le persone fisiche o giuridiche che intendono gestire scuole nautiche devono chiedere alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione.
2. La domanda, redatta in carta legale o resa legale e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, deve contenere:
  - a) tipologie di patenti per cui si intendono svolgere i corsi;
  - b) denominazione della scuola;
  - c) indicazione della sede;
  - d) compartimento marittimo ove verranno effettuate le esercitazioni pratiche e le prove d'esame.
3. Nella domanda devono altresì essere indicati gli estremi fiscali del richiedente ed i dati anagrafici:
  - a) del titolare se il richiedente è una ditta individuale;
  - b) dei soci se il richiedente è una società di fatto, società semplice, in nome collettivo o società in accomandita semplice;
  - c) del legale rappresentante se il richiedente è una società di capitali, cooperativa, un ente o associazione.
4. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata:
  - a) attestazione di versamento, a favore della Provincia, di € 51,65 per le spese di istruttoria e di verifica, anche mediante sopralluogo;
  - b) marca da bollo da applicare sull'atto di autorizzazione;

- c) attestazione rilasciata dal richiedente nei modi previsti dalla normativa vigente, comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5;
  - d) relazione contenente la descrizione dei locali dove si intende ubicare la scuola, corredata da :
    - d1) relazione tecnica redatta da un professionista abilitato attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 6, nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza;
    - d2) planimetria in scala 1:50, redatta da un professionista abilitato, corredata dei relativi conteggi della superficie netta, con rappresentazione dei locali della scuola nautica e indicazione sintetica della distribuzione interna delle attrezzature;
  - e) certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciato dalla competente A.S.L.;
  - f) contratto di proprietà o locazione o altro titolo attestante la disponibilità dei locali;
  - g) dichiarazione relativa alla disponibilità delle attrezzature didattiche di cui all'art.7;
  - h) documentazione inerente :
    - h1) disponibilità dei mezzi nautici e copertura assicurativa come da art. 9;
    - h2) licenza di navigazione e/o eventuale certificato di uso del motore;
    - h3) certificazione del pagamento degli eventuali oneri fiscali previsti dalle normative vigenti;
  - i) documentazione comprovante la sussistenza della capacità finanziaria, consistente in un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 51.650,00 liberi da pesi, oneri, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche, ovvero attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, riferita ad un importo di € 25.825,00, formulata secondo lo schema che verrà predisposto dalla Provincia, rilasciata da Aziende o Istituti di credito o Società finanziarie con capitale non inferiore a € 2.582.284,50.
5. La Provincia provvede a istruire la domanda e a richiedere, ove necessario, l'esibizione della documentazione in relazione a determinati fatti, stati e qualità dichiarati nella domanda, indicando sia per quali fatti, stati e qualità è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva di notorietà, sia il termine entro il quale la documentazione deve essere prodotta.
6. La Provincia provvede sulla richiesta entro 90 giorni dalla presentazione, salvo che risulti necessario procedere ad integrazione e verifica della documentazione prodotta.

## Art. 5 Requisiti del titolare

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica è necessario che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente o in alternativa essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. 223/89 e della L. 40/98;
  - b) età pari o superiore a 21 anni;
  - c) diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato;
  - d) possesso dei requisiti per svolgimento dell'attività di insegnamento presso le scuole nautiche di cui all'art. 28 comma 6 del DPR 431/97;
  - e) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere o non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure previste dalla legge n. 1423/56, come sostituita dalla legge n. 327/88, e dalla legge n. 575/65 così come successivamente modificata ed integrata, nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni 3, salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
  - f) non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
  - g) capacità finanziaria di cui all'art. 4;
  - i) iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
2. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui al comma 1, lett. a), b), e), f) devono essere posseduti da tutti i soci quando trattasi di società di persone, dai soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società.
3. Nel caso di società, i requisiti di cui al comma 1, lett. c) e d), devono essere posseduti da almeno uno dei soggetti di cui al comma 2 e i requisiti di cui al comma 1, lett. g) e i), devono essere posseduti dalla società.
4. Nel caso di enti e associazioni i requisiti di cui al comma 1 lett. a), b), e), f), g) devono essere posseduti dal legale rappresentante, i requisiti di cui al comma 1 lett. c) e d) devono essere posseduti dal legale rappresentante o da suo delegato munito di apposito titolo.
5. Il soggetto richiedente deve inoltre disporre di:

- a) proprietà o disponibilità delle unità da diporto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 9, da utilizzare per l'effettuazione dei corsi tenuti dalla scuola nautica;
- b) proprietà o disponibilità dei locali costituenti la sede, i quali devono avere le caratteristiche di cui all'art. 6 e risultare conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti;
- c) arredi e materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico di cui agli artt. 7- 8;
- d) personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento sia teorico che pratico, come specificato all'art.10.

## Art. 6 Requisiti di idoneità dei locali

1. I locali della scuola nautica devono comprendere:
  - a) un'aula di almeno 25 mq di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno 1,50 mq, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento al pubblico;
  - b) un ufficio di segreteria di almeno 10 mq di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa, con ingresso autonomo;
  - c) servizi igienici composti da bagno ed antibagno, illuminati ed aerati.
2. L'altezza minima di tali locali non può essere inferiore a quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la scuola nautica.
3. I locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico-sanitarie, alla destinazione d'uso ed alla sicurezza.
4. I requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano ai locali delle scuole nautiche operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento in virtù di autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale n. 145 del 20 marzo 2002, purché i locali siano stati ritenuti idonei.
5. Nei locali di cui al comma 4, è consentito un numero massimo di allievi rapportato alle dimensioni dell'aula e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno 1,50 mq.
6. Qualora il titolare della scuola nautica sia in possesso anche dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 264/1991 i locali potranno avere in comune l'ingresso, gli uffici di segreteria destinati al ricevimento del pubblico e alla ricezione degli incarichi, nonché i servizi igienici.

## Art. 7 Arredamento didattico

1. Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere l'arredamento atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Il titolare deve avere la disponibilità giuridica del materiale d'arredamento. L'arredamento dell'aula di insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:
  - a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
  - b) una lavagna delle dimensioni minime di m. 1.10 x 0.80 o lavagna luminosa;
  - c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula;
  - d) almeno 4 tavoli da carteggio.
2. La scuola deve disporre di un'adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni commisurati al numero massimo di allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.

## Art. 8 Materiale per le lezioni teoriche

1. Il materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni pratiche è costituito almeno dai seguenti elementi:

### STRUMENTI

- a) Bussola marina e sestante;
- b) barometro aneroide, termometri e orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio;
- c) strumenti di comunicazione e strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS).

### SUSSIDI

- a) Facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
- b) carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche, compassi nautici ed altri strumenti per la determinazione del punto nave;
- c) carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;
- d) tavole per il calcolo delle rette d'altezza;
- e) carte di analisi meteorologica;
- f) rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;
- g) rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
- h) modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali di uno scafo;
- i) rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unità a vela ovvero modello in scala;



- j) rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero al relativo modello;
- k) rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;
- l) rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);
- m) rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti.

#### DOCUMENTAZIONE DIDATTICA

- a) Fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina Militare;
  - b) elenco dei fari e segnali da nebbia;
  - c) portolano del Mediterraneo;
  - d) leggi, regolamenti e normativa disciplinante la navigazione da diporto  
- Codice della navigazione.
2. I sussidi di cui al comma 1 con esclusione delle Carte nautiche ufficiali, possono anche essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici.

### Art. 9 Unità da diporto

1. La scuola nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami e compatibile con il tipo di patente da conseguire:
- a) per l'abilitazione al comando ed alla condotta di unità da diporto di lunghezza non superiore a ml. 24, rispettivamente:
    - a1) entro le 12 miglia: una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario appartenente alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione;
    - a2) senza alcun limite dalla costa: una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario iscritta nei registri di cui all'art.5 della legge 50/71, sostituito dall'art.1 lett. b) della legge 172/03 ed appartenente alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione.
2. Per l'abilitazione al comando delle navi da diporto la scuola deve comprovare la disponibilità di una nave da diporto iscritta negli appositi registri tenuti dalle Capitanerie di Porto al momento e per l'effettiva durata del corso.
3. Sulle licenze di navigazione delle unità da diporto utilizzate per l'insegnamento, gli uffici che detengono i registri di iscrizione provvedono alla annotazione di cui all'art.9 della legge 50/71 sostituito dall'art.1 lett.e) della legge 172/03.

4. La disponibilità si intende comprovata nei casi in cui il soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica sia proprietario o armatore dell'unità o abbia comunque stipulato un contratto di locazione o noleggio o comodato registrato con il relativo proprietario o armatore che ne preveda espressamente l'uso per esercitazioni pratiche ed effettuazione di esami.
5. I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di polizza assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti e ai relativi massimali per eventuali danni alle persone imbarcate a terzi.
6. Le successive eventuali variazioni del numero e tipo di mezzi nautici della scuola devono essere comunicate alla Provincia.

## Art. 10 Insegnanti e istruttori

1. Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti provvisti dei requisiti prescritti dall'art.28, comma 6 del D.P.R. n.431/97, ovvero:
  - a) i possessori di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo nonché di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
  - b) i docenti di navigazione degli istituti nautici o professionali per la navigazione;
  - c) gli ufficiali superiori del Corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto in congedo da non oltre 10 anni,
  - d) coloro che hanno conseguito da almeno 5 anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite.
2. Possono svolgere funzioni di istruttore di pratica nautica i possessori di patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire (art.27, comma 1, D.P.R. n.431/97).

## Art. 11 Personale delle scuole nautiche

1. La scuola nautica deve avere uno o più insegnanti e uno o più istruttori di pratica nautica oppure uno o più soggetti abilitati per entrambe le funzioni.
2. Per le funzioni di insegnante e/o istruttore la scuola nautica può impiegare, a tempo pieno o parziale, personale con rapporto di lavoro dipendente o autonomo o, comunque, con contratto di lavoro previsto dalla normativa vigente.

3. L'insegnante/istruttore che intenda prestare la propria attività, in via secondaria, presso una scuola nautica e abbia in corso un rapporto di pubblico impiego o un rapporto di lavoro privato con un soggetto diverso, deve preliminarmente acquisire il nulla osta dal datore di lavoro principale.
4. Possono svolgere l'attività di insegnante e istruttore i titolari, i soci o gli amministratori purché in possesso dei requisiti previsti dall'art.10, commi 1 e 2.
5. Per impiegare il personale didattico il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica deve richiedere alla Provincia preventiva autorizzazione presentando apposita istanza in carta legale corredata di documento di riconoscimento dell'insegnante/istruttore e di documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali.
6. Il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica deve comunicare entro 7 giorni alla Provincia la cessazione del rapporto di lavoro del personale didattico.
7. Se la scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, la Provincia può consentire che il titolare medesimo possa utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di 6 mesi, un insegnante di altra scuola nautica già autorizzata, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa.

## Art. 12 Disciplina dell'attività

1. Le scuole nautiche curano la tenuta dei seguenti documenti predisposti secondo i modelli forniti dall'Amministrazione Provinciale:
  - a) registro di iscrizione contenente:
    - numero progressivo, data di iscrizione e generalità degli allievi,
    - categoria di patente che l'allievo intende conseguire,
    - numero di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche effettuate dall'allievo,
    - data degli esami di teoria e delle prove pratiche con relativo esito.
  - b) registro delle esercitazioni teoriche e pratiche contenente:
    - numero di iscrizione nel registro e generalità degli allievi
    - data e ore delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche,
    - unità da diporto con cui sono effettuate le esercitazioni.

2. I registri di cui ai punti 1. a) e b) devono essere vidimati annualmente dal competente ufficio provinciale e tenuti a disposizione dei funzionari preposti alla vigilanza ai sensi dell'art.19.
3. All'interno dei locali deve essere esposta al pubblico una tabella, vidimata dalla Provincia, la quale deve indicare in modo chiaro e per esteso:
  - a) il nome e la sede della scuola;
  - b) gli estremi del provvedimento autorizzativo;
  - c) le tariffe applicate;
  - d) l'indicazione che, ai sensi delle vigenti norme, la scuola è posta sotto la vigilanza della Provincia di Genova;
  - e) la firma del titolare.

## Art. 13 Durata e modalità dei corsi

1. Il numero minimo e la durata minima delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche necessari per la presentazione dei candidati al conseguimento della patente nautica sono stabiliti in funzione del tipo di patente da conseguire come di seguito indicato.

Tipo di patente	Numero lezioni teoriche (durata minima un'ora)	Numero esercitazioni pratiche	
Patente nautica di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. 431/97 (navigazione entro dodici miglia dalla costa)	12	Abilitazione per la conduzione di unità a motore	2 (durata minima 1 ora)
		Abilitazione per la conduzione di unità a vela e a motore	4 (durata minima 2 ore)
Patente nautica di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 431/97 (navigazione senza alcun limite dalla costa)	22 riducibili a	Abilitazione per la conduzione di unità a motore	2 (durata minima 1 ora) solo nel caso in cui l'allievo <b>non</b> sia già in possesso della patente di cui al precedente punto a)
	12 nel caso l'allievo sia già in possesso della patente di cui al precedente punto a)	Abilitazione per la conduzione di unità a vela e a motore	4 (durata minima 2 ore) solo nel caso in cui l'allievo <b>non</b> sia già in possesso della patente di cui al precedente punto a) con abilitazione per la conduzione di unità a motore e a vela
Patente nautica di cui all'art. 4 del D.P.R. 431/97 (navi da diporto)	30	2 (durata minima 2 ore)	

2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, la determinazione del numero e delle ore di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche è lasciata al giudizio degli insegnanti e istruttori, i quali attestano, su apposita scheda di ammissione all'esame sottoscritta anche dal titolare della scuola nautica, che i candidati hanno regolarmente frequentato almeno il numero minimo di ore previste in relazione al tipo di patente richiesta e hanno raggiunto un buon grado di preparazione teorica e di abilità pratica per il comando e la condotta del mezzo nautico.

## Art. 14 Autoscuole

1. Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 317/95, possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica alla Provincia.
2. Per ottenere l'autorizzazione le autoscuole devono :
  - a) disporre di locali aventi le caratteristiche prescritte dal D.M. 317/95, art.3, commi 1 e 2;
  - b) essere dotate del personale, delle attrezzature, degli strumenti nautici nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami previsti dal presente regolamento;
  - c) avere la disponibilità di un'unità da diporto, avente l'abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati, salvo quanto previsto dall'art.9, comma 2.

## Art. 15 Consorzi per l'istruzione nautica

1. Le scuole nautiche autorizzate possono costituire consorzi per l'istruzione nautica secondo quanto disposto dal Codice Civile (art.2602 e segg.).
2. Ai fini del riconoscimento, da effettuarsi con atto dirigenziale, il consorzio deve indicare alla Provincia:
  - a) la denominazione delle scuole nautiche aderenti;
  - b) il responsabile del consorzio;
  - c) l'ubicazione della sede;
  - d) le attività teoriche e/o pratiche che il consorzio intende svolgere;
  - e) le generalità degli insegnanti e degli istruttori.
3. I locali da adibire a sede del consorzio devono essere diversi da quelli delle scuole nautiche consorziate e forniti dell'attrezzatura didattica di cui all'art.7, qualora vi si svolgano lezioni di teoria.
4. Qualora il consorzio svolga esercitazioni pratiche deve essere dotato di unità da diporto idonee.
5. Al consorzio possono accedere soltanto gli allievi iscritti presso le singole scuole nautiche aderenti, previa annotazione su apposito registro.
6. Ai consorzi per l'istruzione nautica si applicano le disposizioni per la redazione e la tenuta dei documenti di cui all'art.12 e, salvo diversa indicazione, le norme contenute nel presente regolamento.
7. Il responsabile del consorzio deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5.

8. Le scuole nautiche consorziate continuano ad esercitare autonomamente le attività non demandate al consorzio.
9. Possono aderire ai consorzi i soggetti di cui all'art. 2 comma 4 del presente regolamento in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica.

## Art. 16 Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade:
  - a) per morte del titolare, se non vi sono eredi o per rinuncia all'eredità;
  - b) per scioglimento o fallimento della società di gestione;
  - c) per rinuncia espressa del titolare;
  - d) per rinuncia tacita del titolare, intendendosi per rinuncia tacita:
    - d.1) il mancato inizio dell'attività entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione;
    - d.2) la sospensione ingiustificata dell'attività per mesi 3;
  - e) per mancata ripresa dell'attività dopo il periodo di sospensione di cui all'art.21, comma 2;
  - f) per revoca disposta dalla Provincia ai sensi dell'art.21, comma 3.

## Art. 17 Vicende dell'autorizzazione

1. Nel caso di impedimento motivato del titolare o del socio accomandatario o del legale rappresentante, la Provincia di Genova può autorizzare la sospensione dell'attività per un periodo massimo di sei mesi.
2. Nel caso di cui al comma 1, la Provincia di Genova può consentire il proseguimento dell'attività della scuola nautica nei locali costituenti la sede, previa nomina di un sostituto in possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione.
3. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore una nuova autorizzazione che sarà rilasciata previo accertamento dei requisiti e contestuale revoca della precedente.
4. Se l'autorizzazione è stata rilasciata a favore di uno dei soggetti di cui all' art.4, comma 3, lett. b) e c), le variazioni inerenti il soggetto societario devono essere comunicate, con produzione della documentazione relativa, alla Provincia di Genova che provvede alla presa d'atto, qualora le modifiche non comportino il rilascio di una nuova autorizzazione.
5. La variazione della denominazione dell'impresa, senza nessuna modifica sostanziale di essa, deve essere comunicata alla Provincia di Genova che provvede alla presa d'atto.

## Art. 18 Trasferimento della sede

1. Il trasferimento della sede in ambito provinciale, è consentito previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneità dei nuovi locali.
2. Il trasferimento della sede non comporta la revoca dell'autorizzazione.

## Art. 19 Vigilanza

1. La vigilanza sulle scuole nautiche è svolta dalla Provincia.
2. Per l'espletamento di tale funzione la Provincia può avvalersi altresì degli Uffici della Capitaneria di Porto di Genova.
3. I rapporti tra Provincia e Capitaneria sono regolati da apposita convenzione.
4. La vigilanza è svolta mediante controlli atti a verificare:
  - a) il regolare esercizio dell'attività;
  - b) la pubblicità e l'osservanza delle tariffe;
  - c) la regolarità della tenuta dei registri;
  - d) la permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali l'esercizio dell'attività di scuola nautica è stato autorizzato;
  - e) l'impiego di insegnanti e istruttori in possesso dei requisiti di cui all'art. 10;
  - f) l'efficienza e la completezza delle attrezzature;
  - g) la regolare esecuzione dei corsi.
5. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale nel quale vengono evidenziate le eventuali irregolarità riscontrate. Esse vengono contestate al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o notificate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

## Art. 20 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative è regolata dalla legge 689/81 e dal D.Lgs 267/2000, art.7 bis.
2. Chiunque svolga attività di insegnamento o istruzione nelle scuole nautiche senza essere abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 a € 500,00).
3. Chiunque svolge, a fini di lucro, attività di istruzione e formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 500,00. La violazione comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della scuola

nautica e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio provinciale.

4. Ogni altra violazione alle norme del presente regolamento, ove non diversamente sanzionata in base alla normativa vigente è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

## Art. 21 Sanzioni accessorie

1. Oltre alle sanzioni pecuniarie di cui all'art.19, qualora siano accertate irregolarità nello svolgimento dell'attività della scuola nautica il Dirigente del settore diffida il titolare o il legale rappresentante con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 15 giorni.
2. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da 1 a 3 mesi quando :
  - a) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Provincia, nonostante il provvedimento di diffida;
  - b) la scuola nautica utilizzi per le lezioni personale non abilitato e autorizzato.
3. L'autorizzazione è revocata qualora:
  - a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
  - b) vengano meno i locali e/o l'attrezzatura tecnica e didattica della scuola nautica;
  - c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
  - d) la scuola nautica non ottemperi al provvedimento di sospensione dell'attività di cui al comma 2.

## Art. 22 Norme transitorie

1. Ai sensi dell'art.28, comma 3, DPR 431/97, alle persone fisiche o giuridiche che alla data del 16 gennaio 1998 gestivano scuole di istruzione per la nautica, la Provincia provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 previo accertamento dell'esistenza di idonei locali, delle attrezzature marinesche, degli strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico necessario per le esercitazioni teoriche e pratiche.
2. Le autorizzazioni provvisorie all'esercizio di scuola nautica rilasciate dalla Provincia di Genova ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 145 del 20 marzo 2002 sono convertite in autorizzazioni definitive



previa conferma di parere favorevole della Capitaneria di Porto di Genova per quanto di competenza.

3. Ai fini della conversione di cui al comma 2, gli uffici provinciali provvedono a verificare la documentazione agli atti, riservandosi la facoltà di richiederne l'integrazione ai sensi dell'art.4 del presente regolamento e fissando un termine per l'adeguamento.

## Art. 23 Entrata in vigore del regolamento e disposizioni attuative

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della intervenuta esecutività del provvedimento con il quale è stato approvato.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore la Provincia provvede a emanare le disposizioni attuative del regolamento.